

LUCIA ALMA BRACONI, *Materiali d'archivio per la storia del Collegio medico romano nel Seicento e nel Settecento*, in «Annali di storia delle università italiane» (ISSN: 1127-8250), 4 (2000), pp. 27-38.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anstui>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, Il portale HeyJoe, in collaborazione con enti di ricerca, società di studi e case editrici, rende disponibili le versioni elettroniche di riviste storiografiche, filosofiche e di scienze religiose di cui non esiste altro formato digitale.

This article has been digitised within the Bruno Kessler Foundation Library project [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform. Through cooperation with research institutions, learned societies and publishing companies, the *HeyJoe* platform aims to provide easy access to important humanities journals for which no electronic version was previously available.

La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.




MATERIALI D'ARCHIVIO PER LA STORIA DEL COLLEGIO MEDICO ROMANO NEL SEICENTO E NEL SETTECENTO

1. Due fonti per la storia del Collegio medico romano: statuti e Acta graduum

Nella storia dell'Università romana è difficile determinare il momento del primo costituirsi dei medici in un'organizzazione corporativa: anzitutto per il vuoto documentario che precede il 1471, data alla quale risale la prima testimonianza di un riconoscimento ufficiale del Collegio. Questo è costituito da una bolla di Sisto IV, che, a conferma di uno statuto del Collegio stesso e allo scopo di tutelare la salute pubblica, attribuisce a questo organismo la funzione di sovrintendere all'esercizio di tutte le professioni mediche nei territori della Chiesa, stabilendo che «nemo sive masculus, aut foemina, sive Christianus, vel Iudaeus, nisi magister vel licentiatus in medicina foret, vel saltem a priore dicti Collegii generali protomedico eiusque consiliariis examinatus et approbatus existeret, auderet humano corpori mederi in physica, vel in chirurgia in terris, et dominiis eiusdem Sanctae Romanae Ecclesiae»¹.

¹ Tra le copie della bolla di Sisto IV conservate nell'Archivio dell'Università è degna di nota quella in ASR, *Università*, 22. La busta 22 è il risultato di un riordinamento archivistico svoltosi in varie fasi, ma comprende soprattutto documenti del Collegio medico, raccolti da Pantaleo Balsarini (si veda su di lui, in questo volume, il contributo di Giovanni Rita), che li corredda spesso di proprie note di commento. Il materiale contenuto nella busta 22 proviene da un'altra busta del medesimo fondo, (ASR, *Università*, 75), pertinente al Collegio degli avvocati concistoriali (nel 1587 questo organismo ebbe il rettorato dell'Università, ed ecco perché, a partire da tale data, si comincia a trovare tra le sue carte anche documentazione relativa ad altri collegi). La nota apposta dal Balsarini sulla copia della bolla sistina ne sottolinea il valore, smentendo quanto affermato alla fine del Settecento da un successivo riordinatore dell'archivio, Piero Maria Gasparri, secondo il quale il Balsarini avrebbe ritenuto la bolla "un falso". Per la vicenda dei riordinamenti, e in generale per la storia dell'Archivio, v. GIULIANA ADORNI, *L'Archivio dell'Università di Roma, in Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento. Atti del convegno Roma, 7-10 giugno 1989*, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali - Ufficio Centrale per i Beni archivistici, 1992, p. 388-430. Sugli avvocati concistoriali e l'archivio dell'Università, *ibidem*, e ADORNI, *Statuti del Collegio degli Avvocati Concistoriali e Statuti dello Studio Romano*, «Rivista Internazionale di Diritto Comune» 6 (1995), p. 293-355.



1. Rotolo dei professori della Sapienza romana, 1670 (ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Università di Roma, Cimeli*, 59).

La storia del Collegio medico romano prende dunque per noi l'avvio dalla bolla sistina, anche se la tradizione dell'ente provvede nel corso del tempo, come di consueto, a postulare per esso un'origine molto più antica: già gli statuti del 1595, proprio in apertura, presentano l'istituzione come «Romanum Medicorum et Archiatrorum Collegium ante multa saecula ob Reipublicae utilitatem a Romanis Imperatoribus institutum, et deinde a summis Pontificibus et restitutum et confirmatum...»². Nella storiografia classica sull'Ateneo romano, d'altra parte, ci si limita ad evocare l'esistenza per un periodo già tardo; oppure si circoscrive l'attenzione all'insegnamento della medicina nell'università; o infine, con certa indulgenza alla celebrazione, si imbastisce una storia della medicina romana che, anche se non del tutto priva di fondamento, sembra però scarsamente oggettiva e precariamente fondata³.

² Ma è significativo che, tracciando la storia del Collegio nella lettera a Clemente X preposta all'edizione degli Statuti del 1676 (per la quale v. sotto, n. 18), gli autori, proprio mentre rivendicano l'antichità del Collegio, prendano atto che esso non può rifarsi a documentazione più antica della bolla sistina: «Collegium istud (quamquam a tempore immemorabili constitutum) non habet annosiorum, quam possit ostentare, Bullam, praeter eam, qua illi Sixtus Quartus non modicam contulit iurisdictionem». ASR, Biblioteca, *Statuti*, 322. Per gli statuti del 1595, v. sotto, n. 16.

³ Oltre ai lavori che saranno citati in seguito cfr. FILIPPO MARIA RENAZZI, *Storia dell'Università degli Studi di Roma detta comunemente La Sapienza*, 2 voll., Roma 1905; NICOLA SPANO, *L'Università di Roma*, Roma, Casa editrice Mediterranea, 1935; ADALBERTO PAZZINI, *La storia della Facoltà medica di Roma*, 2 voll., Roma, Istituto di Storia della Medicina dell'Università di Roma, 1961; LUIGI STROPPIANA, *Storia della facoltà di medicina e chirurgia. Istituzioni e ordinamenti*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1985.

⁴ GAETANO MARINI, *Degli archiatri pontifici*, Roma, Stamperia Pagliarini, 1784, 2 voll. Il Marini cita la copia di registro della bolla, ASV, *Reg. Vat.*, 577 (da lui citato come tomo 32 di Sisto IV), f. 157.

⁵ *Ibidem*, I, p. 199.

⁶ Cfr. F. GAROFALO, *Quattro secoli di vita del Protomedicato e del Collegio dei medici di Roma. Regesti dei documenti dal 1471 al 1870*, Roma, Istituto di Storia della Medicina dell'Università di Roma, 1950; GIULIANA ADORNI, *L'Università di Roma e i suoi archivi*, in *La storia delle Università italiane. Archivi, fonti, indirizzi di ricerca. Atti del Convegno Padova, 27-29 ottobre 1994*, a cura di LUCIANA SITRAN REA, Trieste, Lint, 1996 (Contributi alla storia dell'Università di Padova, 30), p. 109-131. Utili indicazioni in ANDREA CARLINO, *La fabbrica del corpo. Libri e dissezione nel Rinascimento*, Torino, Einaudi, 1994 (PBE, 622), p. 68-76; ANNA LIA BONELLA, *La professione medica a Roma tra Sei e Settecento*, in *Corporazioni e gruppi professionali a Roma tra XVI e XIX secolo*, a cura di CARLO M. TRAVAGLINI, «Roma moderna e contemporanea», 6 (1998), p. 349-366.

Più utile risulta il lavoro di Gaetano Marini sugli archiatri pontifici, il più importante repertorio di notizie sulla storia dei medici e della medicina a Roma, cui tuttavia l'impianto prosopografico non consente una specifica attenzione alle vicende istituzionali del Collegio⁴. Proprio il Marini, con l'intento di fare luce sull'atteggiamento di Sisto IV nei riguardi della medicina, segnala per primo la sua bolla del 1471⁵. Successivamente, mentre ricostruisce, coerentemente allo scopo propostosi, le biografie degli archiatri, Marini dà notizie di una serie di personaggi che nel 1531 contribuirono a quella che egli definisce una riforma degli statuti del Collegio. Ciò fa pensare tra l'altro che, se ci furono degli statuti del Collegio medico di Roma precedenti al 1471, già all'epoca del Marini, che è così generoso di riferimenti a fonti note e meno note, doversero essersene perse le tracce.

A parte la documentazione più dispersa (nella quale si segnalano, come particolarmente interessanti per la storia dell'insegnamento, i calendari accademici e gli elenchi di docenti), i blocchi documentari che ci sono conservati nell'archivio del Collegio medico romano sono costituiti principalmente da tre tipologie di fonti⁶: gli statuti, gli atti notarili delle assemblee collegiali, che erano le manifestazioni principali della vita del Collegio, e gli atti processuali relativi ai conflitti giurisdizionali sostenuti dal Collegio specialmente contro le corporazioni cittadine in qualche modo concorrenti, come quella degli speciali. Ci occuperemo qui dei primi due.

Gli statuti, anche se dal punto di vista astratto della norma giuridica, consentono di individuare complessivamente gli aspetti principali della struttura del Collegio in relazione alla sua duplice funzione, scolastica e professionale; potenzialmente ci portano anche nella direzione della definizione di un suo ruolo sociale. Ciò acquista particolare rilievo se si considera l'attuale attenzione della storiografia ai collegi dottorali come strutture concrete attraverso le quali l'università si integra con la società circostante. È possibile pensare che tale ruolo sociale dei collegi dottorali non si esaurisca nell'ambito specifico della professionalizzazione di un sapere, per risultare anche funzionale alla società in senso istituzionale. Tuttavia, nel caso specifico della medicina, sembra che il ruolo dei collegi e dell'università in generale si sia prevalentemente indirizzato ad affermare il carattere scientifico e professionale della disciplina medica: la medicina, com'è noto, pur godendo nelle università a partire dal tardo medioevo un primato comune alla giurisprudenza faticò non poco a comporre sul piano epistemologico l'ambivalenza tra *scientia* e *ars* che la caratterizzava, anche perché, in concreto, come disciplina continuò a confrontarsi con una spesso disordinata

⁷ Per una bibliografia recente su questi temi rimando a BONELLA, *La professione medica*, p. 349-350, cui mi limito ad aggiungere: VERN L. BULLOUGH, *The Development of Medicine as a Profession: the contribution of the medieval university to modern medicine*, New York, Hafner, 1966; PER-GUNNAR OTTOSON, *Scholastic Medicine and Philosophy*, Napoli, Bibliopolis, 1984; JOLE AGRIMI-CHIARA CRISCIANI, *Edocere medicos. Medicina scolastica nei secoli XIII-XV*, Milano, Guerini, 1988; NANCY G. SIRAI, *Medieval and Early Renaissance Medicine. An Introduction to Knowledge and Practice*, Chicago-London, University of Chicago Press, 1990.

⁸ CARLA FROVA, *L'università di Roma in età medioevale e umanistica*, in *L'Archivio di Stato di Roma*, a cura di LUCIO LUME, Firenze, Nardini, 1992, p. 247-265.

⁹ Discussione di alcuni problemi posti dalla documentazione e rimandi alla bibliografia precedente, per Bologna, in ANNA LAURA TROMBETTI BUDRIESI, *L'esame di laurea presso lo Studio bolognese. Laureati in diritto civile nel secolo XV*, in *Studenti e università degli studenti dal XII al XIX secolo*, a cura di GIAN PAOLO BRIZZI-ANTONIO IVAN PINI, Bologna, Istituto per la storia dell'Università, 1988, p. 139-191; GIAN PAOLO BRIZZI, *Matricole ed effettivi. Aspetti della presenza studentesca a Bologna fra Cinque e Seicento*, *ibidem*, p. 227-259; 237-238; delle iniziative di edizione di *Acta graduum*, grazie alle quali è possibile apprezzare le varie specificità della documentazione, ricordo tra le più recenti anzitutto l'impresa degli *Acta graduum* padovani (*Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1406 ad annum 1450*, edd. CASPARE ZONTA-IOHANNES BROTTI, editio altera, Padova, Antenore, 1970 (*Acta graduum academicorum*, I, 1-3); *Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1501 ad annum 1550*, ed. ELDA MARTELLOZZO FORIN, Padova, Antenore, 1969-1971 (*Acta graduum academicorum*, III, 1-4); *Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1451 ad annum 1460*, ed. MICHELE PIETRO GHEZZO, Padova, Antenore, 1990 (*Acta graduum academicorum*, II, 1), per Siena *Le lauree dello Studio senese nel XVI secolo. Regesti degli atti dal 1516 al 1573*, a cura di GIOVANNI MINNUCCI-PAOLA GIOVANNA MORELLI, Firenze, La Nuova Italia, 1992; per Pavia *Lauree Pavesi nella seconda metà del '400*, a cura di AGOSTINO SOTTILI I (1450-1475), II (146-1490), Bologna-Milano, Cisalpino, 1995 e 1998 (Fonti e studi per la storia dell'Università di Pavia, 25 e 29); per Macerata SANDRO SERANGELI, *Atti dello Studium Generale Maceratese dal 1541 al 1551*, Torino, Giappichelli, 1998; SERANGELI, *Atti dello Studium Generale Maceratese dal 1551 al 1579*, Torino, Giappichelli, 1999; per Lucca JONATHAN DAVIES, *A 'Paper University'? The Studio lucchese 1369-1487*, «History of Universities» 15 (1997-1999), p. 261-306.

crescita delle pratiche mediche estranee all'organizzazione corporativa che si era data⁷. In ogni caso sono proprio questi aspetti – la preoccupazione di accreditare scientificamente il proprio sapere, e di valorizzare il ruolo sociale dei membri – quelli che più immediatamente risultano messi in luce dalla documentazione conservataci per il Collegio medico romano.

Attraverso questa documentazione sembra inoltre possibile stabilire alcuni aspetti specifici dell'insegnamento della medicina a Roma: per esempio un certo internazionalismo dei personaggi, che è proprio dell'ambiente dei docenti di medicina romani da un lato rispetto ad altre sedi, dall'altro rispetto all'ambiente dei dottori di diritto, in larga misura, sia pure con variazioni significative nel tempo, reclutati tra i cittadini romani⁸. Un fattore determinante era ovviamente il minor prestigio della sede universitaria romana rispetto ad altri centri: il richiamare da fuori maestri famosi è sempre uno dei provvedimenti che si mettono in atto per innalzare il prestigio della sede e porre rimedio alla scarsa frequenza degli studenti. Un'altra causa, non meno determinante, è la natura stessa del principato romano, per sua essenza niente affatto locale: le corti pontificie di ogni epoca sono state caratterizzate dalle innumerevoli presenze di personaggi dotti ed illustri, che i papi portavano con sé, o attiravano presso la curia, dai propri paesi d'origine; o che, quando i pontefici non provenivano da fuori, si assicuravano personalmente al proprio servizio, richiamandoli con offerte munifiche dalle sedi in cui si trovavano. Tra costoro una posizione di spicco occupano spesso gli architetti pontifici.

Gli atti notarili, d'altra parte, sono significativi per ricostruire la vita ordinaria del Collegio attraverso le sue riunioni: in esse venivano prese tutte le deliberazioni circa l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo; per esempio, le elezioni alle cariche e agli uffici collegiali, l'aggregazione di nuovi membri, o le riforme da apportare alle norme statutarie; ma è principalmente nelle riunioni collegiali che si estrinseca l'attività esaminatrice dei dottori, nell'ambito di quella che è una delle principali funzioni dei collegi dottorali.

Riguardo a quest'ultima funzione, per il Collegio romano si verifica, dal punto di vista archivistico, una condizione non affatto specifica: come si vedrà, gli *Acta graduum*, cioè i rogiti del notaio del Collegio che certificano l'acquisizione dei titoli, si trovano confusi con gli altri atti notarili nei cosiddetti *Libri decretorum*, che registrano tutte le deliberazioni collegiali. Sono queste le uniche registrazioni conservate che attestino il conseguimento dei gradi in arti e medicina nello *Studium Urbis*: mancano infatti per Roma gli atti, conservati altrove, prodotti dal notaio del cancelliere dello Studio (che qui è il cardinale camerario o il vicecamerario), e anche altri tipi di documentazione, quale ad esempio quella rappresentata per Bologna dai *Libri secreti*⁹.

Nella documentazione romana, insieme con le notizie riguardanti il neodottore e i promotori, e all'elenco dei testimoni presenti all'esame, compare l'indicazione dei *puncta* assegnati al candidato, e in molti casi l'elenco dei dottori collegiali che presenziano alle riunioni, spunto di notevole potenzialità prosopografica. Essa, come vedremo, solleva anche questioni più specifiche, come nel caso della comparsa di un numero di dottori a volte notevolmente superiore rispetto al numero statutario. Più in generale, i dati che emergono dagli *Acta graduum* romani rappresentano degli utili punti di partenza per ricerche ulteriori in direzione di una storia sociale delle università: già Ennio Cortese, nella

presentazione del lavoro sugli *Acta graduum* pisani condotto dal gruppo di ricerca da lui diretto (e che in questo settore ha avuto il significato di un'impresa pionieristica) affermava che la sua esperienza aveva rivelato proficua principalmente la schedatura dei nomi, delle qualifiche, delle origini geografiche di tutti i personaggi che compaiono negli atti di promozione alle lauree; questi dati infatti permettono, in certa misura, di identificare non solo la fisionomia dei laureati ma anche di intravedere i loro rapporti con la società che li circonda: in questo senso meritano particolare attenzione le indicazioni relative ai testimoni che presenziano agli esami di laurea e che spesso sono personalità i cui titoli, la provenienza geografica, la presenza in loco, possono illuminare l'entourage sociale dei graduati¹⁰.

2. La cronologia degli statuti

Di fronte alle numerose possibilità di utilizzazione del materiale cui si è fatto cenno, un compito preliminare della ricerca consiste in una più precisa ricostruzione cronologica della normativa del Collegio medico romano, rispetto alla quale sembra sussistere invece molta imprecisione. Vediamo perciò brevemente la cronologia delle fonti cui ho finora accennato. La storia normativa del Collegio medico di Roma si inizia per noi, come si è detto, nel 1471 con la bolla sistina. Sorprende il constatare che la presenza di questa nella documentazione del Collegio non è particolarmente significativa: quello che per noi rappresenta l'atto di nascita del Collegio si trova avventurosamente conservato, in copia, tra altre carte posteriori¹¹. Per spiegare il relativo disinteresse per questo documento testimoniato dalla situazione archivistica, occorre dire che la sua importanza storica è stata probabilmente sopravvalutata dalla storiografia. Non si tratta qui della costituzione del Collegio in commissione giudicatrice per gli esami di laurea, come talora si è voluto credere¹²: l'esame di cui si parla tende al contrario ad accertare l'idoneità all'esercizio di attività medico-sanitarie in coloro che non siano forniti di titolo dottorale. Il fraintendimento è stato probabilmente propiziato dalla suggestione di un altro documento sistino, quello riguardante gli avvocati concistoriali, questo sì all'origine della prerogativa del Collegio dei giuristi di esaminare i candidati al dottorato¹³.

Questa prerogativa, per i medici, è chiaramente riconosciuta, invece, nei primi statuti conservati per il nostro Collegio: si tratta di quelli aperti da una bolla di Clemente VII del 1531¹⁴, che risultano essere stati incondizionatamente osservati per più di sessant'anni: in tale periodo ricevettero ulteriori conferme pontificie, come quella di Pio IV, con un *motuproprio* del 1562¹⁵. Gli statuti comprendono 71 rubriche, delle quali 15 sono dedicate a regolare le procedure per la licenza e il dottorato in arti e medicina.

A partire dal 1569, il Collegio intraprese una riforma statutaria che durò verosimilmente diversi decenni: essa ci è documentata attraverso i verbali delle discussioni collegiali, che si svolsero fra il 1569 ed il 1578; ma anche da una serie di atti di una controversia, di data imprecisata, che risale comunque agli anni intorno al 1635 e che a quelle discussioni fanno riferimento. Il problema che si pone è di stabilire se dal 1569 al 1635 circa il Collegio si sia trovato a compiere un'unica laboriosa e conflittuale impresa di trasformazione normativa; oppure se nel frattempo fossero stati elaborati in una forma più o meno definitiva dei

¹⁰ Il lavoro sulle lauree pisane, pubblicato in tre volumi fra 1979 e 1980, interessa il periodo fra 1543 e 1737. Cfr. RODOLFO DEL GRATTA, *Gli Acta graduum Academiae Pisanae*, in *La storia delle università*, p. 161-169.

¹¹ Cfr. sopra, n. 1.

¹² V. ad es. FRANCESCO MARIA PONZETTI, *L'archivio antico dell'Università di Roma ed il suo ordinamento*, «Archivio della R. Deputazione Romana di Storia Patria», 59 (1936), p. 245-301: il Ponzetti (p. 261-262) sostiene che «errarono i medici del Collegio, quando interpretarono il passo citato nel senso di concessione primordiale dello *ius doctorandi*, non per negare che questo diritto fosse l'oggetto della bolla, ma per dire essa non ne è all'origine, dato che vi si parla di una conferma».

¹³ Cfr. sopra, n. 1.

¹⁴ Questi statuti, che d'ora in poi citeremo come *Statuti 1531*, sono spesso designati con il nome di "Bolla di Clemente VII": sono conservati in ASR, Biblioteca, *Statuti*, 545, e, in una copia pergameneata, in ASR, Biblioteca, *Statuti*, 858; in ASR, Biblioteca, *Statuti*, 642/6 se ne conserva un'edizione, stampata nel 1627 dalla tipografia della Reverenda camera apostolica, con il titolo *Bulla de Proto-medici et Collegii Medicorum Urbis iurisdictione et facultatibus* (sulla quale torneremo).

¹⁵ Un'edizione a stampa del documento, con il titolo *Confirmatio privilegiorum Collegii Medicorum Urbis*, si trova in ASR, Biblioteca, *Statuti*, 837/3.

¹⁶ La redazione, manoscritta, degli Statuti (d'ora in poi *Statuti 1595*) è in ASR, Biblioteca, *Statuti 327*. Benché si trovi catalogata come *Statuta Romani Collegii Physicorum, nuper reformata, 1695* (così anche in PONZETTI, *L'archivio*), il frontespizio reca la data 1595. Oltre alle rubriche statutarie, in numero di 70, riporta due elenchi di membri del Collegio (di 42 e 24 nomi) ed un indice dei Capitoli statuari, e due formule di giuramento, una per i dottorandi ed una per il protomedico. Il testo presenta molte cancellature, sottolineature e aggiunte posteriori in margine, alcune datate ai primi decenni del '600, nonché macchie scure e fori. Per la bolla di Clemente VIII v. ASR, Biblioteca, *Statuti 849/11*.

¹⁷ ASR, Biblioteca, *Statuti*, 914 e 369/2. BONNELLA, *La professione medica*, p. 351 n. 6 segnala una edizione a stampa presso la Biblioteca del Senato con il titolo *Statuta Collegii DD. Almae Urbis Medicorum ex antiquis Romanorum Pontificum bullis congesta et hactenus per Sedem Apostolicam recognita et innovata...* Benché questa redazione (D'ora in poi *Statuti 1641*) sia talora segnalata dalla letteratura come una riedizione degli statuti del 1531, l'esame del testo sembra suggerire che essa recepisca diversi punti del testo riformato alla fine del '500, per il quale, come si è detto, non risulta un'edizione ufficiale: v. anche quanto dice il pontefice nel documento di conferma, parlando di un testo che riprende la normativa precedente «quibusdam additis, et in melius mutatis».

¹⁸ Nell'archivio del Collegio si trovano tre esemplari della stessa edizione (d'ora in poi *Statuti 1676*) stampata nel 1676 dalla Reverenda camera apostolica con il titolo *Statuta Collegii DD. Almae Urbis Medicorum, ex antiquis Romanorum Pontificum Bullis congesta et hactenus per Sedem Apostolicam recognita et innovata...*: ASR, Biblioteca, *Statuti 76/10 e 322; ibidem, Università, 22*.

¹⁹ Cfr. sopra, n. 14.

²⁰ IVANA ART, *Tra scienza e mercato. Gli speciali a Roma nel tardo medioevo*, Roma, Istituto nazionale di Studi Romani, 1996 (Fonti e studi per la storia economica di Roma e dello Stato Pontificio, 7). Per le rubriche statutarie, in particolare, negli *Statuti 1531*, rubriche 62 e 63; per i restanti materiali v. in particolare ASR, *Università*, 6, che, oltre ai capitoli di concordia, più volte ripubblicati, contiene atti e memoriali delle cause che intercorsero, tra 1534 e 1690, tra il Collegio medico e quello degli speciali.

²¹ Una copia del motuproprio del 1566 stampata «Romae, apud Haeredes Antonii Bladii Impressores Camerales», si trova in ASR, Biblioteca, *Statuti 849/10*.

nuovi statuti. Nell'archivio del Collegio si trovano degli statuti (in forma manoscritta e senza bolle pontificie di accompagnamento) che pur essendo archiviati in data 1695, in realtà risultano essere stati scritti nel 1595 (con aggiunte e correzioni seicentesche apposte a margine): infatti, poiché rispecchiano le riforme di cui ho parlato in precedenza, e poiché sono preceduti da una bolla di Clemente VIII del 1593, che approva alcune riforme apportate agli statuti del 1531, si può con probabilità ritenere che siano il risultato ultimo delle riforme della seconda metà del Cinquecento¹⁶.

Infine troviamo due edizioni successive di statuti. La prima è del 1641, con bolla di conferma di Urbano VIII¹⁷; la seconda, del 1676, confermata da Clemente X¹⁸. A questo punto la normativa del Collegio sembra aver trovato una nuova stabilità rispetto agli anni "caldi" delle riforme: si può dire anzi che la caratteristica predominante di questa raggiunta stabilità sembra essere la tendenza al recupero della normativa più antica. La quale rimaneva sempre un punto di riferimento molto forte, se nel 1627 si era ritenuto di fare uscire a stampa una edizione degli Statuti che riproduceva fedelmente la *Bulla* di Clemente VII¹⁹.

Poiché la storia normativa del Collegio medico di Roma sembra inestricabilmente connessa, in un modo ben preciso (mi riferisco alla funzione di controllo, quindi alla giurisdizione che il Collegio esercitava sugli speciali o aromatarì), con quella del Collegio degli speciali, occorrerebbe poi considerare anche gli statuti a loro relativi, contestualmente a quelli dei medici. Nella documentazione del Collegio medico vanno segnalati, oltre le rubriche degli Statuti dei medici relative agli aromatarì, i documenti di *concordia* siglati tra medici e speciali, e i ripetuti interventi dei pontefici per regolare i mutui rapporti²⁰.

La serie dei documenti che interessano la definizione del profilo istituzionale del Collegio dovrebbe infine includere i documenti pontifici che manifestano, a partire dal secondo Cinquecento, l'esigenza, in armonia con il nuovo clima tridentino, di sottomettere la professione medica a più efficaci forme di controllo. Come ovunque, un segno di questa evoluzione si trova nella disposizione, contenuta nel motuproprio di Pio V del 1566, che obbliga i dottorandi a fare professione di fede in presenza di un pubblico notaio e di testimoni, un adempimento che deve essere certificato nei privilegi dottorali e che sarà recepito nella normativa statutaria: l'inosservanza di questo obbligo comporta per il Collegio la privazione del diritto di conferire le lauree²¹.

3. I criteri di ammissione e le cariche: il controllo delle professioni mediche

L'esame del contenuto delle norme statutarie del 1531, del 1595, del 1641 e del 1676 riserva numerosi motivi di interesse, pur nella sostanziale conformità della documentazione romana alla tipologia consolidata.

Una serie di statuti regola la composizione del Collegio: essi stabiliscono il numero e le categorie di aggregazione dei dottori collegiati; i criteri per la loro ammissione; le cariche svolte nell'ambito della duplice funzione, scolastica e professionale, del Collegio.

La fissazione del numero chiuso per i membri del Collegio solleva un problema connesso con le origini di queste istituzioni: mentre le precedenti commissioni esaminatrici (le assemblee magistrali che co-

minciano ad assumere tale funzione nel XIII secolo) erano variabili nella loro composizione, costituendosi di volta in volta sulla base della disponibilità dei dottori leggenti, il sorgere dei collegi quali organismi di carattere permanente in funzione specifica degli esami, ma non esclusivamente composti da dottori leggenti, si caratterizza per l'adozione di meccanismi di cooptazione interni che ne mantengono stabile la composizione. L'origine dei collegi dottorali, insomma, determina una differenziazione in due sensi: da un lato, i collegi interrompono la tradizione delle commissioni esaminatrici magistrali (pur conservando, come forte elemento di continuità, la presenza di un esponente dell'autorità ecclesiastica, in funzione di cancelliere); dall'altro, essi si distinguono nettamente dalle facoltà universitarie di tipo transalpino, comprendenti tutti i dottori che effettivamente esercitavano l'insegnamento. Circa il numero chiuso dei membri delle istituzioni collegiali, si deve comunque osservare che esso non impedì di fatto un allargamento del numero dei collegiati: con il tempo si creò infatti una categoria di membri straordinari, aggiuntata a quella degli ordinari (numerari e soprannumerari) il cui numero restava fissato per statuto²².

Questa evoluzione si può constatare a Roma soltanto in parte: nella seconda metà del '500 si nota, in alcuni atti notarili del Collegio, un aumento evidente di dottori collegiati; gli statuti tuttavia non forniscono elementi per giudicare come questa situazione fosse inquadrata dai meccanismi istituzionali: anche negli statuti più tardi, infatti, non compare mai la specificazione di membri "ordinari", come categoria comprendente numerari e soprannumerari, e a maggior ragione, quindi, non si parla mai di "straordinari". Il numero dei membri del Collegio contemplato dagli statuti subisce alcune variazioni nel tempo. Da un numero ristretto a 12 dottori collegiati previsto dagli statuti del 1531 (10 numerari: 8 numerari in arti e medicina e 2 numerari solo in arti, e inoltre 2 soprannumerari)²³, si passa, negli statuti del 1595, ad un numero allargato a 21 (13 numerari e 8 soprannumerari: per le arti rispettivamente 3 numerari e 5 soprannumerari)²⁴. Il numero dei collegiati risulta, infine, di nuovo ristretto negli statuti posteriori: dapprima a 20, nel 1641²⁵; per poi ritornare addirittura, nel 1676, all'originario numero di 12 (però con un diverso equilibrio tra numerari, 7, e soprannumerari, 5: gli artisti erano rispettivamente 2 e 3)²⁶.

Queste oscillazioni non sono facilissime da interpretare. Si può pensare a un'intenzione iniziale di allargare il numero dei numerari, i quali soltanto potevano accedere alle cariche del Collegio, accompagnata dalla volontà di contenere il numero dei soprannumerari: a questo contribuirono le riforme nella seconda metà del '500²⁷. Successivamente, quando ormai anche ai soprannumerari veniva riconosciuto il diritto di rivestire, nel Collegio, uffici e cariche, anche le più alte, il numero dei dottori collegiati fu riportato a 12, modificando solo la distribuzione tra numerari e soprannumerari. Dopo la decennale fase delle riforme, a partire dalla prima metà del Seicento, e la controversia del 1635 tra i dottori collegiati intorno alle precedenti riforme, si cominciò a manifestare una generale tendenza a ritornare, anche per questo aspetto, agli antichi statuti.

Per quanto riguarda i criteri di ammissione nel Collegio medico romano, le successive redazioni degli statuti testimoniano un'evoluzione abbastanza rilevante. In una rubrica degli statuti del 1531 si richiedeva anzitutto la cittadinanza romana propria e paterna (e forse anche avita); gli stessi statuti tuttavia (oltre che i verbali delle sedute collegiali) dan-

²² Fondamentali restano le introduzioni ai due volumi di ALBANO SORBELLI, *Il "Liber secretus iuris caesarei" dell'Università di Bologna*, I: 1378-1420; II: 1421-1450, Bologna, Istituto per la Storia dell'Università di Bologna, 1938 e 1942.

²³ *Statuti 1531*, rubriche 1-3.

²⁴ *Statuti 1595*, rubrica 1.

²⁵ *Statuti 1641*, rubrica 1.

²⁶ *Statuti 1676*, rubrica 1.

²⁷ Negli *Statuti 1595*, rubrica 1, è evidente la volontà degli estensori di giustificare le deroghe (che sembrano già di fatto avvenute) rispetto all'antica tradizione del Collegio, che «patrum nostrorum memoria numerum duodenarum non superabat». Il motivo addotto è l'«aucta deinceps laborum moles, cui par ille numerus non erat».

no motivo di credere che questa norma potesse subire eccezioni²⁸. Era necessario il grado universitario, che poteva essere stato conseguito anche fuori Roma, anche se era preferibile che il candidato fosse stato «in Urbe a Collegio doctoratus»: in questo caso infatti egli era ammesso nel Collegio *ipso iure*²⁹; questa è una circostanza da tener presente, specie in relazione al problema del numero dei collegiati e dell'apparente assenza di una categoria di straordinari, che abbiamo sopra segnalato. Oltre a coloro che erano «doctoratu carentes», erano esclusi dal Collegio «fatui, infames, Hebraei, bastardi, spurii, incestuales».

Negli statuti posteriori l'accento viene posto più esplicitamente, oltre che sulle virtù morali, sui requisiti intellettuali e professionali dei candidati: una nuova norma, risalente agli anni della riforma di fine Cinquecento, prevede che due dottori numerari siano deputati compiere un'accurata indagine sulla condotta di vita e la cultura del candidato: tale indagine doveva durare per tutto il mese precedente alla sua ammissione³⁰. Scompare in questi statuti e in quelli successivi, ed è forse la modifica più significativa, la richiesta della cittadinanza romana³¹. Altre prescrizioni che compaiono negli statuti posteriori, modificando in tutto o in parte le norme più antiche, riguardano l'età (l'aspirante all'incorporazione non deve essere inferiore ai trent'anni); l'esclusione dei discendenti di dottori collegiati ancora viventi; infine il censo, che doveva ammontare ad almeno cento ducati d'oro annui. Si precisano inoltre alcuni criteri di preferenza per l'ammissione: la discendenza da membri defunti del Collegio, la cittadinanza romana, l'età matura.

Altrettanto interessanti dei criteri che presiedono la scelta degli aspiranti alla incorporazione sono quelli che determinano le gerarchie interne al Collegio e la distribuzione delle cariche. In questo caso è ovviamente in evidenza il criterio che fa riferimento all'anzianità. Anzianità di ingresso nel Collegio, come specificano gli statuti del 1531 (i successivi non saranno più altrettanto espliciti): un criterio che contraddistingue la posizione dei singoli nel *Collegium*, nel corpo ristretto dei dottori addetti alla concessione dei gradi e al controllo della professione, rispetto a quanto accade nell'*ordo*, nella collettività dei dottori, in cui l'anzianità è determinata dalla data di conseguimento del titolo³². In base all'anzianità gli statuti del 1531 individuano, tra i dieci dottori numerari, che si dividono le somme versate dai dottorandi in occasione dell'esame, gli otto, definiti appunto *antiquiores*, cui spetta «totum illud, quod pro doctoratu in Medicina fuerit solutum», mentre le somme versate per i dottorati in arti vanno divise in parti uguali tra tutti e dieci³³.

L'*antiquitas* determina anzitutto l'ordine in cui si succedono a rotazione nella carica di priore gli otto dottori *antiquiores* secondo gli statuti più antichi³⁴. A proposito delle cariche, non occorre ricordare che la maggior parte di esse sono destinate alla regolamentazione di una delle due principali funzioni del Collegio, vale a dire il controllo sull'esercizio delle professioni sanitarie. Nel corso del periodo considerato questa funzione è oggetto da parte del Collegio di un impegno sempre più determinato e rigoroso. Se l'istituzionalizzazione di un sapere, oltre a determinarne la scientificità, comporta una sua maggiore professionalizzazione, nel senso di fornire ai suoi cultori i principi deontologici e coscienza di gruppo necessari a costituire una unità morale, ciò risulta perciò tanto più complicato per il sapere medico, impegnando in modo tutto particolare i colleghi dottorali, cui concordemente è riconosciuta la funzione di collegamento istituzionale tra formazione e professione.

La funzione di controllo sull'esercizio della professione segna la

²⁸ La rubrica 51 degli *Statuti 1531*, che elenca i motivi di esclusione dal Collegio (*De illis qui non ad Collegium sunt habiles*) va letta insieme con la rubrica 49, che indica le somme che devono pagare i nuovi membri al momento dell'ingresso: da questa si ricava che di fatto potevano essere ammessi non solo persone che avevano ottenuto la cittadinanza romana per privilegio, ma anche forestieri (per i quali si richiedeva una somma maggiore, e il consenso del Collegio all'unanimità, mentre per i Romani bastava la maggioranza).

²⁹ *Statuti 1531*, rubrica 49.

³⁰ Cfr. *Statuti 1595*, rubrica 19. L'indagine dovrà accertare nel candidato il possesso dei requisiti morali e culturali, dei quali ultimi egli darà pubblicamente prova di fronte al Collegio, in una disputa che si deve considerare piuttosto una solennità rituale, che non un esame di ammissione, dato che avviene dopo che l'incorporazione è già stata votata: «novus collega de loco primum eminenti aliquod Medicinae, vel Philosophiae argumentum suo arbitrato interpretetur. Duas quoque conclusiones defendat alteram ex Medicina, alteram ex Naturali Philosophia». *Ibidem*, rubrica 21.

³¹ Resta solo l'obbligo della residenza: «habeat domicilium in Urbe, in qua verisimile sit eum perpetuo moraturum»: cfr. *ibidem*, rubrica 19.

³² Cfr. *Statuti 1531*, rubrica 7: «Ille sit prior altero, et iure potior, qui Collegium prius est ingressus, etiamsi ille, qui post eum intraverit prius extitisset doctoratus; et sic per ordinem, qui prior in tempore potior sit in iure. Extra Collegium autem, et in rebus ad Collegium non spectantibus quisque habeat locum suum secundum ordinem doctoratus.»

³³ *Statuti 1531*, rubrica 1.

³⁴ *Ibidem*, rubrica 6: «... ille, qui est antiquior in Collegio sit Prior et Protomedicus generalis... post quem ille succedat qui in ordine est secundus...». Cfr. *ibidem*, rubrica 3: «Collegium Medicorum sit completum ex octo Doctoribus Antiquioribus praedictis, qui solum possint esse Priores, et Protomedici, et Consiliarii dicti Collegii cum honoribus et oneribus.» L'*antiquitas* regola anche l'attribuzione delle funzioni durante le liturgie dottorali (nelle quali spetta sempre al promotore più anziano il compito di dare le insegne): *ibidem*, rubrica 31.

specificità dei collegi medici rispetto a quelli legali. Questo aspetto ha certamente nelle istituzioni corporative dei dottori di medicina una rilevanza maggiore che non nei collegi dei giuristi, in cui la funzione extrascolastica si limitava alla emissione di consulti legali da parte dei dottori riuniti in corpo. I collegi medici avevano invece tra i loro compiti principali quello del controllo sulle molteplici categorie professionali sanitarie. Questa funzione appare in molte sedi incentrata interamente nella figura del Protomedico, mentre al Priore faceva capo l'attività del Collegio come corpo addetto alla concessione dei titoli dottorali. Per questo aspetto la situazione romana ha delle particolarità rilevanti. Se pure vi fu un tempo in cui le due cariche, di protomedico e di priore, furono distinte, ciò non ci è testimoniato: già negli statuti del 1531 le due funzioni risultano esplicitamente accomunate nella medesima persona. Spesso perciò il titolare della carica è designato come «Prior, et Protomedicus generalis», ma può essere alternativamente indicato come priore o come protomedico, a seconda delle differenti funzioni che gli sono attribuite; ad esempio sarà sempre «Priore» nelle rubriche che trattano degli esami e della concessione dei titoli, mentre il titolo di «Protomedico» compare solo in relazione ai compiti di controllo sulla professione³⁵. Se si esclude questo indizio, per Roma non sono note fonti, che dimostrino un'origine cronologicamente distinta delle due funzioni del Collegio medico. Mentre quella scolastica è testimoniata, come si è detto, dalla imponente produzione documentaria relativa agli esami di laurea, la seconda si rispecchia non solo nella normativa, ma anche nella ricca documentazione riguardante gli interventi del protomedico sullo svolgimento delle attività sanitarie e affini. Amplissima era l'estensione geografica su cui veniva esercitata la giurisdizione del Protomedico romano; fin dalla bolla di Clemente VII e dagli statuti più antichi essa si estende infatti a tutti i territori *mediate et immediate* soggetti al Pontefice³⁶.

La seconda carica in ordine d'importanza negli statuti romani è quella di Consigliere. Tale carica subisce, come attestano gli statuti, una particolare evoluzione: negli statuti del 1531 sono previsti due Consiglieri, di cui il primo è il Priore e Protomedico uscente rispetto a quello in carica, mentre il secondo è il Priore e Protomedico designato a succedergli secondo una rotazione stabilita dal principio di anzianità³⁷. Negli statuti del 1595, frutto del travaglio riformatore documentato dagli atti del segretario e notaio del Collegio negli ultimi decenni del Cinquecento, la carica di secondo consigliere, e di conseguenza il protomedicato stesso, diviene elettiva. Negli Statuti del 1676, il sistema è profondamente riformato: il numero dei Consiglieri è portato a tre, e la carica diventa vitalizia³⁸.

Dagli statuti cinquecenteschi e seicenteschi non emerge, all'interno del Collegio medico romano, una distinzione fra la componente dei medici e quella degli artisti. Questa circostanza, che si traduce in pratica in un completo predominio della prima componente, riguarda anche le cariche minori. Tra queste vanno ricordate quelle che svolgono una funzione di censura nei confronti del Protomedicato: la prima e più antica è costituita dai sindaci, che esistono fin dal 1531³⁹; in seguito alla riforma di fine Cinquecento, vengono istituiti anche due Censori⁴⁰, con il compito di vigilare sull'operato del Protomedico e di tutti i suoi ufficiali per tutta la loro durata in carica (al contrario dei Sindaci che entravano in funzione solo allo scadere del protomedico in carica). In una direzione analoga, quella cioè di ridurre il potere del protomedico limitando-

³⁵ *Ibidem*, rubriche 4, 43.

³⁶ *Ibidem*, rubriche 14 («Protomedici potestas magna est... est enim Protomedicus omnium terrarum Ecclesiae tam mediate, quam immediate subiectarum»), 59, 62; *Statuti 1595*, rubrica 9.

³⁷ *Statuti 1531*, rubriche 22 e 23.

³⁸ *Statuti 1595*, rubriche 2 e 4: in quest'ultima si ribadisce che «et antiqua Collegii statuta, et novae eorum reformationes decreverunt iustis rationibus, ne aliquis in Prothomedicum eligatur, nisi priore anno Consilarii secundi munus exercuerit, quo aditus ad Collegii negotia potissimum datur», e contemporaneamente si fissano le regole per l'elezione del secondo consigliere, il che sottrae la carica di protomedico all'automatismo dell'anzianità.

³⁹ *Statuti 1595*, rubrica 16.

⁴⁰ *Ibidem*, rubrica 12.

ne le responsabilità nei confronti della collettività dei collegiati, viene stabilita con la riforma statutaria la figura del Camerario, incaricato della percezione delle somme versate a qualsiasi titolo nelle casse del Collegio e della loro amministrazione⁴¹. Una delle fonti di finanziamento del Collegio era rappresentata dai contributi che ad esso spettavano per l'attività di controllo e di giurisdizione sulle professioni sanitarie. Questi poteri del Collegio si estrinsecavano principalmente in due modi: ad esso spettava la facoltà di concedere le patenti per l'esercizio di un qualche settore particolare pertinente alla medicina (la chirurgia e la spezieria per esempio), dopo un esame della idoneità del richiedente e dietro pagamento di una somma determinata; dall'altra nell'irrogazione di multe ai trasgressori delle regole, stabilite dal Collegio medesimo, per la pratica medica. Le somme che si percepivano attraverso queste operazioni, prima della riforma, erano affidate alla custodia del Protomedico in carica: evidentemente potevano verificarsi degli abusi da cui i dottori vollero successivamente salvaguardarsi.

In questo senso risulta ancora interessante il definirsi, nelle redazioni degli statuti della fine del Cinquecento, di un'altra nuova carica: quella degli esaminatori. Negli statuti più antichi, si delegava al Protomedico ed ai Consiglieri l'esame che precedeva l'approvazione e concessione di patenti agli esercenti sanitari; anzi, nel caso delle patenti concesse per esercizi di tipo molto specialistico e di carattere assistenziale come quello dei barbieri, il Protomedico aveva facoltà di concedere le patenti senza interpellare i Consiglieri⁴². Negli statuti del 1595 invece, l'esame che precedeva tali concessioni fu affidato a magistrati appositi, dei quali due erano incaricati di vagliare le richieste dei medici che, provenendo da fuori, intendevano svolgere la professione a Roma, mentre uno si occupava dell'esercizio della chirurgia⁴³. Non è del tutto chiaro se e come gli esaminatori dovessero intervenire, a norma di questi statuti, anche nella concessione da parte del protomedico di patenti per l'esercizio di attività quali l'ostetricia, la vendita di erbe e sostanze medicinali (le uniche due cui fossero ammesse le donne), l'estrazione dei denti e simili⁴⁴.

⁴¹ *Statuti 1595*, rubrica 11.

⁴² *Statuti 1531*, rubrica 17.

⁴³ *Statuti 1595*, rubrica 2: «duo... exteros Medicinae professores ad Urbem venientes, et medicinam exercere volentes examinent; unus... illos examinet, qui et in omnibus, et in particularibus chirurgiae casibus Chirurgicam facultatem per litteras petunt». Altri due esaminatori li troveremo attivi nella procedura di concessione del titolo dottorale (cfr. sotto, n. 48). Sulla concessione delle patenti, cfr. *ibidem*, rubrica 47.

⁴⁴ *Ibidem*: «Foeminis nullo modo dentur litterae patentes, aut facultas aliqua medicinam aut partem eius aliquam exercendi»; alle donne è permessa, oltre l'ostetricia, la vendita «erbarum, radicum, pulverum, oleorum, unguentorum, et aliorum medicaminum... quae viri periti primum adprobaverint», sempre previa la concessione di lettere di autorizzazione.

⁴⁵ *Statuti 1531*, rubriche 27-43.

⁴⁶ *Statuti 1595*, cap. 35; *Statuti 1636*, cap. 35.

⁴⁷ V. sopra, n. 43.

⁴⁸ *Statuti 1595*, rubriche 34-46; sugli *examinatores* cfr. rubrica 2; sulla licenza, rubrica 43.

4. Il rapporto con lo studio: il Collegio come commissione esaminatrice

Per la conoscenza della funzione "scolastica" del Collegio, le fonti statutarie romane risultano particolarmente ricche di informazioni. Negli Statuti del 1531 ben diciassette rubriche si occupano di questa materia, dettando norme sullo svolgimento dell'esame, sulle funzioni che spettano ai diversi membri del Collegio, sulla distribuzione delle somme versate dal dottorando⁴⁵. Gli statuti successivi sono alquanto più sintetici, ma non presentano variazioni di rilievo, tranne per qualche punto. Dalla fine del Cinquecento compare, come già segnalato, l'obbligo della professione di fede da parte del candidato⁴⁶; si delinea la funzione specifica di due *examinatores* (che vengono ad aggiungersi ai tre incaricati di vagliare le richieste degli aspiranti all'esercizio delle professioni mediche)⁴⁷, ai quali spetta il giudizio sull'ammissibilità di coloro «qui dignitatem doctoris petunt»; e si danno maggiori precisazioni sul *gradus licentiaturnae*, cui è dedicata un'apposita rubrica, in particolare sulla licenza in filosofia. Variazioni si riscontrano naturalmente anche nell'ammontare delle somme da versarsi da parte dei dottorandi⁴⁸.

Accanto agli statuti, riveste un'importanza notevolissima il secondo blocco documentario, quello costituito dalle verbalizzazioni delle sedute collegiali. Come si è detto, le registrazioni delle lauree in arti e medicina, per l'Università di Roma, tra Cinque e Seicento, si trovano (sparse o presenti in forma più sistematica) nei cosiddetti *Libri decretorum* del Collegio: esse coprono un periodo relativamente ampio che si estende dal 1568 al 1631⁴⁹. Nel primo dei registri gli *Acta graduum* si trovano molto di rado e confusi tra le svariate altre deliberazioni collegiali: in realtà, le registrazioni delle lauree per questo primo periodo (1568-1583) non sembrano potersi definire degli *Acta graduum* veri e propri, perché si riducono a frettolose annotazioni in cui compare soltanto il nome del candidato (a volte, e non poche, neanche questo), la disciplina in cui si è graduato e/o il giudizio finale. La situazione muta a partire dal *Liber decretorum* del 1583, quando il notaio del Collegio prende a registrare con maggior cura e costanza le lauree: anzi si può dire che ormai annota nei *Libri decretorum* quasi esclusivamente gli *Acta graduum*, come a significare che la vita ordinaria del Collegio dà ormai uno spazio notevolissimo a quella che viene ritenuta comunemente la sua funzione fondamentale, la concessione dei gradi. Da questo momento gli *Acta graduum* assumono una forma stabile che conserveranno negli anni successivi, se non per qualche lieve cambiamento nell'ordine in cui compaiono i dati fondamentali: dopo la data e la formula introduttiva quasi fissa («Fuit factum collegium magnificorum et excellentium dominorum artium et medicinae doctorum in almo Urbis gymnasio...»), spesso compare l'elenco dei dottori presenti oppure una formula riassuntiva («interfuerunt omnes magnifici domini de Collegio») che può contenere la specificazione dell'assenza di alcuni dei collegiati e il motivo di essa; successivamente vengono segnalati i promotori, la disciplina e la clausola di approvazione, poi il nome del candidato, accompagnato dall'indicazione del paese d'origine e a volte del nome del padre; infine vengono riportati i *puncta* e l'elenco dei testimoni⁵⁰.

Il valore di queste notizie, che com'è noto non ricorrono sempre e ovunque con uguale regolarità (notevoli sono le differenze a seconda della sede e della tipologia documentaria), va attentamente giudicato. Ennio Cortese riteneva di poter dire che la schedatura dei *puncta*, secondo l'impostazione del lavoro sulle lauree pisane da lui coordinato⁵¹, non risulta una segnalazione rilevante; notava che i *puncta* per le diverse discipline si ripetono all'interno di un numero di venti, o anche meno, possibilità ricorrenti, e dimostrava così che si deve escludere qualsiasi legame tra questo dato e gli interessi culturali o il corso degli studi del singolo laureando. Lo stesso studioso è condotto ad una simile conclusione per quanto riguarda i promotori, i dottori collegiati che presentano il candidato all'esame di laurea: il fatto che questi personaggi tornino con ripetitività negli atti e spesso in numero molto consistente, è sintomatico di un costume consueto presso i laureandi, di assicurarsi con larghe spese il massimo numero di fautori. A Roma sembra che le notizie relative ai promotori rivestano un interesse più specifico, almeno nelle prime registrazioni (dal '600 è possibile trovare traccia anche nella documentazione romana della tendenza segnalata per Pisa), mentre si riscontra una situazione analoga a quella evidenziata da Cortese per quanto riguarda i *puncta*. Le scelte risultano di fatto piuttosto ripetitive, all'interno delle possibilità previste dagli statuti. Se mai è importante osservare che dalla fine del Cinquecento queste si fanno più

⁴⁹ ASR, *Università*, 48, 48, 50: il primo dei libri registra le lauree dal 1568 al 1583, il secondo quelle dal 1583 al 1603, il terzo quelle dal 1604 al 1631.

⁵⁰ Queste modalità di registrazione possono essere confrontate con quanto prescritto dagli statuti, che, trattando *de officio notariorum*, prevedono che egli «describat in registro Doctorum quos Collegium creavit, nomina, item diem, et annum, quo gradum obtinuit, clausulam adprobationis, et testes: neque non puncta recitata et praesentium Collegiarum nomine, et Promotoris, iuxta receptam iamdiu consuetudinem»: *Statuti 1595*, cap. 52.

⁵¹ Cfr. sopra, n. 10.

dettagliate, in relazione ai diversi gradi cui il candidato poteva aspirare: in filosofia e medicina, soltanto in filosofia o anche soltanto in medicina (se già graduato in filosofia); e infine in chirurgia (senza obbligo di titolo in filosofia)⁵²; e introducono anche l'obbligo di sottoporre al candidato, dopo che si sia conclusa la discussione sui *puncta*, un *casus* sul quale possa dar prova delle sue capacità di diagnosi e di cura⁵³.

Un altro aspetto caratteristico della documentazione costituita dagli *Acta graduum* romani è lo scarso rilievo che riveste in essa la figura del cancelliere dello Studio. È difficile dire in che misura ciò dipenda dalla natura della fonte (come detto all'inizio, non abbiamo la possibilità di confrontare queste serie di registrazioni con altre: per esempio, appunto, prodotte dagli uffici del cancelliere), quanto, invece, da un dato storico. La figura del Cancelliere dello Studio ha naturalmente il consueto rilievo nella normativa statutaria, nelle rubriche riguardanti l'esame⁵⁴: ma negli *Acta graduum* la sua presenza risulta molto scarsa, tanto che per lo più essi non ne tramandano neppure il nome.

Le registrazioni dei *Libri decretorum* pongono tuttavia un problema ben più rilevante. Com'è noto, uno dei nodi fondamentali del discorso dei collegi, rispetto ai loro rapporti con lo Studio e alla loro funzione di commissioni esaminatrici, riguarda la presenza al loro interno dei dottori leggenti: un punto che richiama ancora una volta il problema centrale dell'origine e della duplice funzione, scolastica e professionale, dell'istituzione collegiale. A Roma la situazione sembra la seguente: anche se le verbalizzazioni delle riunioni collegiali mostrano che docenti dello Studio facevano parte dell'istituzione (lo stesso notaio segnala talora esplicitamente che un determinato personaggio è titolare di una cattedra), è probabile che la loro incorporazione non fosse dovuta in primo luogo o unicamente alla cattedra nello Studio: si deve piuttosto supporre che giungessero a diventare membri del Collegio personaggi al culmine di una brillante carriera, non solo nello Studio romano, ma anche (e forse soprattutto) al di fuori di esso; difatti molti dei medici del Collegio rivestirono il prestigioso compito di archiatri pontifici con tutti i connessi vantaggi sociali ed economici che ciò comportava. Ma la verifica di qualsiasi ipotesi in questo campo richiede indagini specifiche, che per Roma sono ancora da fare. Basti qui osservare che per trarre delle conclusioni attendibili non è sufficiente il confronto tra i nomi dei membri del Collegio tramandati dai *Libri decretorum* e quelli presenti nella serie dei *Rotuli* dei docenti nello Studio⁵⁵: troppo discontinua questa seconda, mentre anche la prima documentazione non si può considerare completa, per l'abitudine del notaio a segnalare spesso le presenze con un generico «interfuerunt omnes»⁵⁶.

Naturalmente, anche in mancanza dei ruoli, di molti medici che sono stati del Collegio e che compaiono negli atti del medesimo abbiamo notizie da altre fonti, che tuttavia spesso sono tali da illuminare più gli aspetti professionali che non l'eventuale impegno didattico dei personaggi. Per fare un solo esempio: il Marini ci dà notizie di alcuni dei dieci dottori che vengono nominati nella bolla di Clemente VII del 1531: cinque di loro, cioè Ferdinando Balamio detto Aragonese, Giovanni Antracino, Girolamo Accorammoni, Giovanni Francesco Emanuelli e Tommaso Cadamosti⁵⁷ furono infatti archiatri pontifici. Per nessuno di loro abbiamo notizia di una presenza nello Studio come docenti.

I materiali, pur ricchissimi, conservatici per il Collegio medico romano mentre offrono, con la serie degli Statuti, elementi sufficienti a ricostruire il profilo giuridico dell'istituzione e la sua evoluzione nei se-

⁵² *Statuti 1531*, rubrica 27; *Statuti 1595*, rubrica 34: «Puncta autem ex prima vel secunda sectione Aphorismorum Hippocratis, et ex libris primo et secundo Phisicorum Aristotelis, si gradum petat utrumque, eligantur. Si vero solius Medicinae, duo pariter puncta alterum ex Aphorismorum Hippocratis libris, alterum ex libris Artis medicae Galeni eligatur. Si solius Philosophiae ex eisdem Aristotelis libris alterum, et ex libris Posteriorum alterum. Si vero Chirurgiae proponatur explicandus Hippocratis Aphorismus aliquis ad eandem facultatem pertinet, vel caput aliquod ex libris Artis medicae Galeni quo de eadem re agitur»

⁵³ *Statuti 1595*, rubrica 36: «Disputatione finita, unus ex numerariis cui Protomedicus iusserit aegri casum simplici aliquo morbo laborantis eidem studioso proponat, ut praedictionem explicet, et curandi rationem... Pro gradu autem chirurgiae, omissa disputatione, satis est punctum interpretatum, et de casu proposito disserere...». Cfr. *Statuti 1676*, rubrica 34.

⁵⁴ *Statuti 1531*, rubrica 42: «Cancellarius studii in eius examine debet interesse, et doctorandum licentiarum, ut examen subire possit, et videre debet vota Doctorum approbantium, vel reprobantium, et secundum illa declarare doctorandum admitti, vel reprobari debere»; *ibidem*, rubrica 35: «Post approbationem... Cancellarius ipsum Doctorem declaret, et licentiam ei det insignia capiendi.»

⁵⁵ *I maestri della Sapienza di Roma dal 1514 al 1787: i rotuli e altre fonti*, 2 voll., a cura di EMANUELE CONTE, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1991 (Fonti per la storia d'Italia, 116 - Studi e Fonti per la storia dell'Università di Roma, N.S., 1)

⁵⁶ Su questi problemi v. anche CARLINO, *La fabbrica del corpo*, p. 75, per il quale la presenza nel Collegio di *doctores legentes*, spesso stranieri, è prova dell'inosservanza delle norme che limitavano l'incorporazione ai soli Romani.

⁵⁷ MARINI, *Degli archiatri*, I, p. 314-316 (Balamio), 322-325 (Antracino), 344-346 (Emanuelli), 347-354 (Cadamosti), 379-388 (Accorammoni), con rinvio ai documenti pubblicati nel volume II. Nessuno compare in *I maestri della Sapienza di Roma*.

coli qui considerati, richiedono, per gli aspetti di storia sociale, di essere studiati con l'ausilio di altre fonti, attraverso singole ricerche puntuali. Solo così sarà possibile cogliere nei particolari la vicenda di un gruppo che, mentre esplica la sua attività istituzionale di governo delle professioni mediche e di controllo sui relativi percorsi scolastici, risulta certamente un fattore determinante nei processi di mobilità sociale e di aggregazione dei ceti. È difficile, allo stato attuale delle ricerche, cogliere in questo senso la specificità del Collegio medico romano. Ma specialmente dal punto di vista prosopografico, il materiale conservato nel suo archivio offre una massa notevolissima di dati che potranno consentire di mettere in luce, con particolare riferimento alla situazione romana nel Cinquecento e nel Seicento, i legami che, avendo al centro il Collegio, intercorrono fra scienza, professioni e potere.

LUCIA ALMA BRACONI